



REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS/AZIENDA OSPEDALIERA/IRCCS

L'anno duemila____, addì _____ del mese di _____, alle ore _____, in _____, nella sede dell'Azienda _____, codice fiscale e partita I.V.A. nr. _____;

tra:

- il dott. _____, Direttore Generale dell'Azienda _____,

e

- il dr. _____(di seguito denominato anche Direttore), nato a _____, residente in _____, codice fiscale _____.

premessò che

il dr. _____ è stato individuato Direttore della Struttura Complessa _____ presso l'Azienda _____, a seguito delle procedure espletate ai sensi dell'art. 15, comma 7bis D.lgs. 502/1992 nonché della specifica disciplina regionale,

si conviene e si stipula quanto segue:

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA _____

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del dr. _____, con l'Azienda _____, di seguito definita "Azienda", conseguente alla attribuzione al medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 del codice civile e dell'art. 29 del vigente CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza medica e veterinaria, dell'incarico di Responsabile della Struttura Complessa _____.
2. Il Direttore è inquadrato nella disciplina di _____ area di _____.
3. Il Direttore è assegnato alla sede di _____.
4. Per quanto non previsto nel presente atto e nelle disposizioni richiamate, vale quanto previsto – relativamente ai rapporti di lavoro e agli incarichi dirigenziali – nel D.lgs. 502/1992, nel D.lgs. 165/2001, nella normativa di settore e nei contratti collettivi nel tempo vigenti.

Art. 2

Costituzione e durata del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si viene a costituire tra l'Azienda e il Direttore con la stipula del presente atto è a tempo indeterminato, con decorrenza dal _____.
2. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non esclusivo secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
3. È in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure intervenute per il conferimento del presente incarico, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro già instaurato e prestato fino al momento della risoluzione del contratto.

Art. 3

Incarico Dirigenziale

1. Al Direttore è contestualmente attribuito l'incarico (da cinque a sette anni) di direzione della Struttura Complessa _____, a cui sono connesse, ai sensi delle norme in vigore, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione

ed organizzazione della struttura, da attuarsi nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali aziendali.

2. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione prevista ai sensi dell'art. 15 comma 5 ter D.lgs. 502/1992.
3. È facoltà dell'Azienda di rinnovare l'incarico per lo stesso periodo o per un periodo più breve nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 8, del CCNL del 3.11.2005.
4. L'eventuale rinnovo dell'incarico sarà comunicato dall'Azienda al Direttore entro il termine di scadenza dello stesso.
5. Il Direttore è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite che saranno oggetto di valutazione.
6. In particolare il Direttore:
 - a) promuove l'utilizzo di linee guida, protocolli e di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali all'interno dell'Azienda;
 - b) supporta la Direzione nei programmi di valutazione del grado di appropriatezza delle prestazioni sanitarie svolte dall'Azienda;
 - c) promuove l'analisi ed il miglioramento della documentazione clinica prodotta;
 - d) promuove e sviluppa metodologie per la gestione del rischio clinico (risk management), predisponendone e coordinandone le attività;
 - e) coordina la pianificazione e l'esecuzione degli audit interni;
 - f) ha responsabilità e autonomia in ordine agli aspetti di tipo tecnico, professionale, organizzativo e gestionale limitatamente alle risorse assegnate alla Struttura di competenza;
 - g) dà tempestiva attuazione a quanto disposto con deliberazioni, ordinanze, direttive, ecc. emanate da parte della Direzione e a quanto disposto con direttive e disposizioni emanate dal Direttore del Dipartimento;
 - h) collabora alla definizione degli obiettivi di budget per la struttura di competenza per l'assegnazione delle risorse legate alla retribuzione di risultato, con l'individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno, illustra gli obiettivi assegnati a tutti i dipendenti della struttura, attribuendo ai singoli o ai gruppi, gli specifici obiettivi ed il connesso incentivo economico;
 - i) analizza i problemi presenti nella struttura ed elabora piani specifici per la risoluzione degli stessi;

- j) fa rispettare i programmi di lavoro decisi ed elabora correttivi validi in caso di eventuali ritardi;
- k) motiva, guida e valuta i collaboratori e crea un clima organizzativo favorevole alla produttività;
- l) gestisce e promuove le innovazioni tecnologiche e procedurali, nonché quelle conseguenti a processi formativi;
- m) gestisce le risorse umane definendone i carichi di lavoro nonché le risorse strumentali e logistiche della struttura;
- n) assolve compiti di controllo inerenti alle attività della struttura e del personale assegnato, connesse alle funzioni affidate;
- o) sovrintende alla raccolta e caricamento dei dati, compresi quelli statistici, sull'attività svolta dalla struttura complessa, ai fini della loro utilizzazione per la valutazione corrente dei risultati;
- p) cura la stesura di protocolli operativi e procedure della struttura complessa;
- q) diffonde la cultura della qualità all'interno della struttura complessa;
- r) svolge funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;
- s) osserva e fa rispettare il Decreto Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- t) opera costantemente secondo principi di etica, rispettando altresì il codice di comportamento per gli operatori della Pubblica Amministrazione;
- u) assicura la corretta attuazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, di infortuni sul lavoro, impartendo le relative direttive che si impegna ad osservare e far osservare al personale Dirigente e del comparto della struttura;
- v) supporta, sul piano metodologico la Direzione Sanitaria aziendale nella definizione delle politiche della qualità, proponendo alla Direzione Generale ogni intervento ritenuto necessario, volto alla implementazione del sistema della qualità;
- w) valorizza la partecipazione degli utenti al processo di definizione, applicazione e misurazione della qualità.

7. Compatibilmente con le prestazioni lavorative il Direttore può svolgere, previa comunicazione all'azienda e con modalità condivise con la stessa, attività didattica presso strutture del S.S.N.

e/o universitarie e, previa apposita autorizzazione dell'azienda, può effettuare attività scientifica presso le medesime strutture e rendere perizie medico-legali richieste da pubbliche istituzioni.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148 e alle condizioni ivi previste, l'Azienda può disporre, prima della scadenza dell'incarico ricoperto, l'assegnazione ad altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a) b) e c) del C.C.N.L. 8.6.00. In tal caso il Dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione dell'esistenza della compatibilità finanziaria negli appositi fondi contrattuali.

Art. 4

Verifiche sull'esecuzione dell'Incarico Dirigenziale

1. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in ordine:
 - a. alla gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e ai risultati conseguiti;
 - b. ad ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all'atto aziendale;
 - c. all'efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali.
2. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione al Direttore della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure previste dalle norme contrattuali vigenti.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi di seguito indicati, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alle scadenze come di seguito precisate.
4. In caso di valutazione negativa dei risultati, l'Azienda adotterà le proprie determinazioni sulla scorta delle disposizioni vigenti.
5. Ai sensi delle stesse il Direttore sarà sottoposto a verifica al termine dell'incarico da parte del Collegio Tecnico. La valutazione riguarderà in particolare i seguenti ambiti:
 - a. quantità e qualità delle prestazioni e delle attività erogate in relazione agli obiettivi concordati preventivamente in sede di discussione di budget;
 - b. valorizzazione dei collaboratori;
 - c. soddisfazione degli utenti interni/esterni;
 - d. strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse;

- e. eventuali altri specifici obiettivi definiti a livello aziendale.
6. L'esito positivo della valutazione, da effettuarsi alle scadenze come sopra esplicitate, costituisce condizione per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
 7. L'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può determinare:
 - a. nel caso di cui al precedente punto 1., la perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
 - b. in riferimento al punto 5., la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. b) o c) del C.C.N.L. 8.6.00, di valore economico inferiore a quello in atto; in tal caso, l'attribuzione dell'indennità di esclusività verrà commisurata a quella della fascia immediatamente inferiore con conseguente perdita dell'indennità di struttura complessa.
 8. In presenza di valutazione negativa definita in base ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, l'Azienda può recedere dal rapporto di lavoro, previa attuazione delle procedure previste dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 5**Trattamento economico**

1. Al Direttore, per l'incarico di cui al presente contratto, compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito dalle norme contrattuali nel tempo vigenti, nonché l'indennità di esclusività (se a rapporto esclusivo). Al medesimo competono, altresì, a titolo di trattamento accessorio, l'indennità di Struttura Complessa, la retribuzione di posizione – parte variabile aziendale, nell'entità determinata a seguito di definizione a livello aziendale del valore dell'incarico di direzione della Struttura Complessa cui è preposto per un importo pari a €_____, nonché la retribuzione di risultato (se a rapporto esclusivo);
2. la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali stabiliti dalla Direzione Generale.

Art. 6**Obblighi e responsabilità**

1. Il Direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui è preposto, all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del C.C.N.L. 5.12.96 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. Il Direttore è tenuto ad attenersi al regime di incompatibilità vigente, previsto anche dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.. Tra l'altro è preclusa al Direttore la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere dedizione di energie, di tempo e di cure a scapito degli impegni assunti con il presente contratto. È anche fatto divieto al Direttore di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali. L'impegno professionale, direzionale e di servizio deve essere commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni e dei risultati in funzione degli obiettivi economici ed operativi negoziati annualmente con l'Azienda.
3. Il Direttore si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore Generale qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a: le situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura; le ipotesi di incompatibilità con l'incarico; i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).
4. Il Direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., ed alla legge sulla tutela della riservatezza (D.L.vo 30.6.03, nr. 196), è tenuto a mantenere il segreto su quanto sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico e del rapporto, né può divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi aziendali o dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza. Il Direttore si impegna, inoltre, a tenere sempre tempestivamente e dettagliatamente informata l'Azienda dei propri rapporti con l'esterno e a concordare con la stessa il contenuto di eventuali dichiarazioni pubbliche.

5. È fatto in ogni caso obbligo al Direttore di assicurare la presenza in servizio, che dovrà protrarsi anche oltre l'orario programmato, nei limiti della legge sulla tutela fisica del lavoratore, ogni qualvolta se ne presenti la necessità per:
- esigenze di funzionalità di servizio;
 - urgenti soluzioni dei problemi organizzativi di stretta competenza;
 - il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Azienda.
6. Con la stipula del presente contratto il Direttore assume, nell'esecuzione delle sue attività, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro con riguardo alle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, e di delegato di funzioni rispetto alle norme in materia di gestione dei rifiuti ospedalieri e della radioprotezione. È responsabile in solido con il Direttore Generale (o con il Dirigente a ciò delegato) e con il Dirigente tecnico responsabile della sicurezza del lavoro. A tale scopo emana le relative direttive che si impegna ad osservare e far osservare al personale medico e non medico della struttura.

Art. 7

Continuità del servizio

- Al Direttore spettano complessivamente le giornate di ferie previste dal C.C.N.L.. La fruizione delle ferie deve essere comunicata dal Direttore con sufficiente anticipo al Direttore Generale (o ad altro direttore d'area o di struttura individuato). La fruizione delle stesse può essere ritardato fornendone motivazione.
- Le ferie, sulla cui programmazione il Direttore dispone autonomamente, devono essere obbligatoriamente fruite entro il termine previsto dalle norme contrattuali.
- Il Direttore in caso di assenza o impedimento a qualsiasi titolo dovrà individuare il suo sostituto ad ogni effetto tra i Dirigenti della Struttura seguendo i criteri dettati dal CCNL vigente nel tempo. In caso di impedimento da parte del Direttore provvede, con gli stessi criteri, il Direttore Generale (o ad altro direttore d'area o di struttura individuato).

Art. 8

Cessazione dell'incarico dirigenziale

- Salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8 del presente contratto, l'incarico può cessare, prima della scadenza naturale, solo per revoca all'esito delle valutazioni di cui al precedente

articolo 4, per accertate e/o intervenute incompatibilità previste per legge nonché per tutti gli altri casi previsti dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.

Art. 9

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro può cessare in forza di dimissioni, recesso per giusta causa, di recesso con preavviso o di risoluzione consensuale, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.

Art. 10

Assenso al trattamento dati personali

1. Il Direttore esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente rapporto di lavoro, all'utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti.
2. Al presente contratto viene unito l'allegato modulo di informativa in materia di protezione dei dati personali redatto ai sensi del D. L.vo nr. 196/03, debitamente sottoscritto dal Direttore.

Art. 11

Registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico del Direttore.

Art. 12

Norma finale

1. Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui alla disciplina di settore ed alla contrattazione collettiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore

Il Direttore Generale

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

art. 2 (costituzione e durata del rapporto); art. 3 (Incarico Dirigenziale); art. 4 (verifiche sull'esecuzione dell'Incarico Dirigenziale); art. 5 (Trattamento Economico); art. 6 (Obblighi e responsabilità); art. 7 (continuità del servizio); art. 8 (cessazione dall'Incarico Dirigenziale); art. 9 (cessazione dal rapporto di lavoro); art. 12 (norma finale).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore

Il Direttore Generale